

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Pubblicazione graduatoria provvisoria bando generale di concorso del 26 ottobre 2009 per il Comune di Casale Monferrato.

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 26 ottobre 2009 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Casale Monferrato.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 19 ottobre 2010

Il Presidente della Commissione
Paolo Giovanni Nicolò Lotti

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatorie definitive relative al bando di concorso emesso dal Comune di Moncalieri in data 02/11/2009.

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Moncalieri, La Loggia, Trofarello, e nella sede dell'ATC di Torino in data 25/10/2010, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Moncalieri in data 02/11/2009 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le graduatorie in oggetto costituiscono provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Comune di Alessandria

Deliberazione C.C. n. 32 del 15/02/2010 - Piano Esecutivo Convenzionato Unità n. 1 Chiozzo - parte settentrionale est in Alessandria. Proponenti: Società Ales-

sandria 2000 s.r.l. e Novacoop a.r.l. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

(omissis)

Di approvare ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n. 56/77 il presente piano esecutivo convenzionato denominato "Unità n. 1 Chiozzo – parte settentrionale est", unitamente al relativo schema di convenzione integrato con modifiche e con gli articoli della "parte seconda" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3028 del 22/12/2009, (omissis).

(omissis)

Comune di Balangero (Torino)

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di immobili comunali.

Si rende noto

Che il giorno 23/11/2010 alle ore 15,00 presso la Sala Consigliare di Viale Copperi n. 16 avrà luogo asta pubblica in seduta unica, a mezzo offerte segrete, per l'alienazione dei seguenti immobili comunali: Terreni ubicati in Strada del Chiappo con entrostante fabbricato al rustico e impianto per il tennis.

Individuazione catastale: Fg. 15 mappali n. 33 – 1360 – 1361 per un totale di mq 10.993.

Prezzo a base d'asta

€ 720.000,00 (settecentoventimila/00).

Termine per la presentazione offerte:

ore 12,30 del giorno 22/11/2010.

L'avviso integrale è pubblicato all'Albo Digitale del Comune di Balangero e sul sito web:

www.comune.balangero.to.it.

Per visione e informazioni: Settore Tecnico martedì-giovedì-sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Tel. 0123/345624.

Balangero, 20 ottobre 2010

Il Responsabile del Procedimento
Gianfranco Bellino

Comune di Baveno (Verbanio Cusio Ossola)

Deliberazione C.C. n. 47 del 7/10/2010 - Piano di recupero immobili prop. Buzzi Paolo/Palmieri Battistina ubicati nel N.A.F. di Romanico - via Mottarone, adottato con D.C.C. n. 6/2010 - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Beni Culturali ed Ambientali – Sezione Centrale in ordine al P.d.R. in questione e riportato in narrativa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate ed in premessa elencate;

2. Di approvare il Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente proposto dai Signori Buzzi Paolo – Palmieri Battistina relativo ad immobili ubicati nel nucleo di antica formazione di Romanico, già oggetto della

D.C.C. 6/2010, come rielaborato a seguito delle richieste della Commissione Regionale, che si compone di (elaborati agli atti): (omissis)

3. Di dare atto che la presente approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni indicate dalla Commissione Urbanistica e che pertanto nell'ambito dell'intervento dovrà essere prevista, a cura e spesa dei richiedenti, la posa di punti luce per il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione, analoghi a quelli presenti nel contesto, nel numero necessario (da n. 2 a n. 4 punti luce) nonché la sistemazione dell'allargamento stradale, da consegnare al Comune con atto di frazionamento e cessione;

4. (omissis)

Comune di Belgirate (Verbano Cusio Ossola)
Alienazione terreno Via dei Carrettoni. Provvedimenti.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 giugno 2001, esecutiva;

si rende noto

1. Di trasferire la porzione di area di proprietà comunale della strada in disuso posta sul mappale 938 del Foglio 1 di mq. 40,00 del patrimonio demaniale al patrimonio disponibile del Comune;

2. Di dare pertanto alle presenti pubblicità di cui all'art. 3 della L.R. 86/96 con l'avvertenza che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)
Revisione del piano di classificazione acustica del territorio comunale – Approvazione definitiva.

Si rende noto

che ai sensi dell'art. 7 commi 3, 5 e 6 della L.R. 20/10/2010 n. 52, il Comune di Borgo San Dalmazzo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 18/10/2010 ha approvato in via definitiva la revisione del piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale. Gli elaborati relativi al piano di classificazione acustica del territorio comunale sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Borgo San Dalmazzo, 25 ottobre 2010

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Ezio Lingero

Comune di Caraglio (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.9.2010. Piano di recupero a fini residenziali della volumetria esistente relativa a impianto produttivo dismesso in area 03RE10 in Caraglio, Via Valgrana. Proponente signora Rebuffo Metilde. Approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

Di dare atto che entro il termine di pubblicazione del

piano di recupero non sono pervenute osservazioni e opposizioni ai sensi dell' art. 27 della L. 457/1978 e s.m.i. e dell'art. 41 bis della L.R. 56/1977;

Di approvare definitivamente, ai sensi degli art. 28 e 30 della legge 5/08/78 n. 457, nonché dell'art. 41 bis della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. il Piano di Recupero, di iniziativa privata, ricadente nell'area perimetrata in zona "03RE10" del vigente P.R.G.C. in Caraglio, via Valgrana presentato dalla sig.ra Rebuffo Metilde, (omissis).

L'approvazione è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri favorevoli espressi dagli Enti interessati dal procedimento.

Lo strumento urbanistico esecutivo in argomento è stato redatto dall'arch. Dino Oggero e dal geom. Arnaud Flavio ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Istanza;
- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Bozza convenzione;
- Tav. 1 estratti ctr, mappa, PRG e inserimento del PEC;
- Tav. 2 rilievo plano altimetrico e delle volumetrie;
- Tav. 3 Rilievo fotografico;
- Tav. 4 Progetto urbanistico;
- Tav. 5 opere di urbanizzazione, allacciamenti accessi;
- Relazione geologico-tecnica;
- Valutazione clima acustico – relazione tecnica;
- Valutazione clima acustico –tavola 1 di 01;
- Rilievo fotografico integrativo su carta fotografica;
- Parere del settore lavori Pubblici n. 6645 del 31.5.2010;
- Nulla osta da parte del Consorzio Irriguo "Bedale di Caraglio" in data 14.5.2010;
- Nulla osta stradale N. 54241 del 13.4.2010 da parte del settore competente della Provincia di Cuneo;
- Nulla osta acda datato 20.05.2010.
- Copia del parere favorevole n. 60907/-DB14.00/DB14.05 datata 2.9.2010 emesso dalla Regione Piemonte - Direzione opere pubbliche, settore Protezione Civile.

(omissis)

Caraglio, 26 ottobre 2010.

Il Responsabile del Procedimento

Bruno Pellegrino

Comune di Castellamonte (Torino)
Piano di recupero di iniziativa privata - art. 41 comma 6° - L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i..

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/09/2010 divenuta esecutiva in data 29/09/2010;

rende noto che

E' stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dal Sig. Faletto Mauro
Castellamonte, 20 ottobre 2010

Il Sindaco

Paolo Mascheroni

Comune di Cereseto (Alessandria)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/10/2010. Approvazione Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera

Approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli
- n. 12 modelli allegati

Dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D. C. R. 29/07/1999 n. 548 - 9691; Dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19; Dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 8/07/1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

Comune di Cereseto (Alessandria)

Variante al PRGC - Adozione progetto preliminare.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la L.R. 5/12/1/977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.

Vista la L.R. n. 1/2007 e s.m.i.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22/10/2010 ad oggetto " Variante al PRGC. adozione progetto preliminare"

avvisa

che il Consiglio Comunale di Cereseto con deliberazione n. 34 del 22/10/2010 ha adottato il progetto preliminare di Variante al Piano Regolatore Generale comunale relativo al Comune di Cereseto;

La variante al P.R.G.C. sarà pubblicata per estratto per 30 giorni consecutivi dal 04/11/2010 al 03/12/2010 e durante tale periodo la delibera e gli elaborati tecnici adottati restano depositati presso la segreteria del Comune affinché chiunque possa prenderne visione, tutti i giorni feriali dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e per i giorni festivi dalla ore 10,00 alle ore 11,00.

Nei successivi trenta giorni e quindi dal 04/12/2010 al 02/01/2011 chiunque può presentare presso l'ufficio di segreteria eventuali osservazioni, anche in merito a valutazioni di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 Cereseto, 4 novembre 2010

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Adriano Impera

Comune di Fontaneto d'Agogna (Novara)

Approvazione progetto definitivo piano insediamenti produttivi "San Martino completamento 2009" - De-

liberazione Consiglio Comunale n. 28/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 20/10/2010 ha approvato, con la procedura dell'art. 40 L.R. 56/77, il progetto definitivo piano degli insediamenti produttivi "San Martino completamento 2009".

Lo stesso ai sensi art. 40 co. 3 L.R. 56/77 è depositato in libera visione presso gli uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
Valerio Allegra

Comune di Fontanetto Po (Vercelli)

Asta pubblica per alienazione fabbricato comunale.

Asta pubblica per alienazione fabbricato comunale, censito al fg. 15 numero 224, sub. 2,3,4,5.

Prezzo a base d'asta € 82.340,00

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 12/11/2010.

Apertura offerte in seduta pubblica in data 16/11/2010 alle ore 10,30 presso una sala del Municipio del Comune di Fontanetto Po, Piazza Garibaldi n. 5.

Il bando integrale è pubblicato sul sito comune.fontanettopo.vc.it

Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali – tel. 0161 840114 fax 0161 840564.

Il Responsabile del procedimento
Anna Actis Caporale

Comune di Grugliasco (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28/09/2010 ad oggetto: Variante Strutturale "Z12" al P.R.G.C. - Approvazione del Progetto definitivo ai sensi dell'art. 31ter della L.R. 56/77 e s.m.i.

(omissis) si propone affinché il Consiglio Comunale

Deliberi

1. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, di aver accettato integralmente il parere e le osservazioni formulate dalla Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare, e contenuti nell'allegato verbale (*allegato 1*) e più estesamente nei pareri di Regione e Provincia (*allegati 2 e 3*), e di averli recepiti negli elaborati della Variante ed in particolare nell'elaborato "1.03 Album dei progetti delle aree di intervento – variante";

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 ter comma 12 della L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 1/2007, il progetto definitivo della variante strutturale "Z12" al Piano Regolatore Generale Comunale, costituita dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Relazione Illustrativa (*allegato 4*)

Elab. 1.02 Norme di Attuazione - stato attuale (*allegato 5*)

Elab. 1.02 Norme di Attuazione – variante "Z12" (*allegato 6*)

Elab. 1.03 Album dei progetti delle aree di intervento –

stato attuale (*allegato 7*)

Elab. 1.03 Album dei progetti delle aree di intervento – variante (*allegato 8*)

Elab. 1.05 Carta Normativa 5000 - stato attuale (*allegato 9*)

Elab. 1.05 Carta Normativa 5000 – variante “Z12” (*allegato 10*)

Elab. 1.06.1 Carta Normativa 2000 - stato attuale (*allegato 11*)

Elab. 1.06.1 Carta Normativa 2000 – variante “Z12” (*allegato 12*)

Elab. 1.06.2 Carta Normativa 2000 - stato attuale (*allegato 13*)

Elab. 1.06.2 Carta Normativa 2000 – variante “Z12” (*allegato 14*)

Elab. 1.06.3 Carta Normativa 2000 - stato attuale (*allegato 15*)

Elab. 1.06.3 Carta Normativa 2000 – variante “Z12” (*allegato 16*)

Elab. 1.06.5 Carta Normativa 2000 - stato attuale (*allegato 17*)

Elab. 1.06.5 Carta Normativa 2000 – variante “Z12” (*allegato 18*)

Relazione geologica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza. III fase (*allegato 19*);

3. di dare atto, ai sensi della D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931, che in esito alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale la presente variante è stata esclusa dalla fase di valutazione ambientale strategica di cui all’art. 20 della L.R. 40/98 e alla parte seconda del D.lgs.152/06 così come modificato dal D.lgs 4/08;

4. di dare atto che la Variante strutturale in oggetto entrerà in vigore con la pubblicazione, a cura del Comune, della presente deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sarà esposta in pubblica e continua visione presso il Settore Urbanistica;

(*omissis*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

(*omissis*)

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione così come trascritta.

(*omissis*)

Comune di Lamporo (Vercelli)

Approvazione proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Il Responsabile del Servizio Segreteria

rende noto

• che il Consiglio Comunale in data 28.09.2010 con atto n. 29 ha approvato la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 52/2000, composto dai seguenti elaborati:

- Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale
- Allegato I Norme tecniche di attuazione
- Tav. 1 – planimetria scala 1:10.000 e particolare in sca-

la 1:5.000

- Tav. 2 – planimetria scala 1:10.000 e particolare in scala 1:5.000

- Tav. 3 – planimetria scala 1:10.000 e particolare in scala 1:5.000;

• che gli atti relativi sono depositati presso gli uffici comunali per 30 giorni consecutivi dal 04.11.2010 al 04.12.2010;

• che chiunque ne abbia interesse, può prenderne visione negli orari d’ufficio, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

• che nei 60 giorni successivi, dal 05.12.2010 al 03.02.2011, ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni;

• che entro 120 giorni dalla data di avvio della procedura, la Provincia e i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

L’avvio della procedura di approvazione definitiva decorre dal giorno 04.11.2010.

Lamporo, 4 novembre 2010

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Corrado Cellocco

Comune di Monforte d’Alba (Cuneo)

Avviso bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica di risulta che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Monforte d’Alba.

Si rende noto che dal 21 ottobre 2010 e per 60 gg. consecutivi è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune il Bando di Concorso per assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. di risulta che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Monforte d’Alba.

Possono concorrere all’assegnazione i cittadini residenti oppure che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Monforte d’Alba, in possesso dei requisiti per l’accesso.

Le domande per concorrere all’assegnazione di cui sopra dovranno essere presentate su appositi modelli entro le ore 12,30 del 20 dicembre 2010.

Informazioni, copia integrale del bando ed il modello di domanda possono essere richiesti all’Ufficio Comunale o reperite sul sito web all’indirizzo

www.comune.monforte.cn.it.

Dalla Residenza Municipale, 20 ottobre 2010

Il Responsabile del Servizio
Susanna Vuillermoz

Comune di Novello (Cuneo)

Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibile nel Comune di Novello.

IL SINDACO

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 28/09/2010;

Visto l’art. 6 L.R. 28/03/1995 n. 46 e s.m.i.;

rende noto

dal 22/10/2010 al 21/12/2010 è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Novello.

Le domande per concorrere all'assegnazione di cui sopra dovranno essere presentate su appositi modelli, disponibili presso gli Uffici Comunali entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando e cioè entro il 21/12/2010.

Dalla Residenza Municipale, 22 ottobre 2010

Il Sindaco
Roberto Passone

Comune di Premia (Verbania Cusio Ossola)

Declassificazione passaggio comunale in localita' Rozzaro.

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L.R. 21/11/1996, n. 86 rende noto che si è proceduto alla sdemanializzazione definitiva del tratto di passaggio comunale in loc. Rozzaro con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2010 che si pubblica per estratto, esecutiva ai sensi di legge, con votazione unanime espressa per alzata di mano dai nove presenti e votanti.

delibera

1. Di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni all'avviso relativo alla proposta di sdemanializzazione del passaggio pedonale comunale di cui alla deliberazione consigliere n. 61 del 27/11/2009.

2. di dare atto che è definitivamente declassato il predetto passaggio pedonale con contestuale impegno, da parte del sig. Christian Dresco, e aventi causa, a realizzare un marciapiede parallelo alla S.S. 659 ubicandolo sempre sul terreno di sua proprietà, un nuovo tracciato pedonale per una larghezza minima di m 1,50.

3. Di procedere, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della L.R. 21/11/1996, n. 86 alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte dando atto che lo stesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

4. di confermare che ogni spesa attinente e conseguente, comprese le opere necessarie per lo spostamento e nuova posizione delle strisce pedonali in loco, sono ad esclusivo carico del sig. Dresco.

Con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano dai 9 presenti e votanti.

delibera

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4a del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comune di Rodello (Cuneo)

Deliberazione C.C. n. 24 del 28/9/2010: "Sdemanializzazione strada Quiri".

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)

delibera

Di trasferire dal demanio comunale al patrimonio disponibile, per le motivazioni esposte dal Sindaco, la strada denominata "strada vicinale dei Quiri" così come individuata negli atti tecnici predisposti dal tecnico comunale che si allegano alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Di pubblicare la presente delibera ai sensi dell'art. 3 L.R. 86/96;

Di dare atto che ai sensi del comma 2 del menzionato articolo nei 30 giorni successivi ai 15 consecutivi di pubblicazione chiunque potrà presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante;

Comune di Sampeyre (Cuneo)

Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. vigente.

Il progetto definitivo della Variante Parziale n. 12 al P.R.G.C. vigente ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22/07/2010 ed è esposto in pubblica e continua visione presso la Segreteria comunale (tel. 0175/977148) in Piazza della Vittoria n. 52 e sul sito internet www.comune.sampeyre.cn.it.

Il Responsabile del Procedimento
Livio Fino

Comune di San Germano Vercellese (Vercelli)

Bando assegnazione n. 12 posteggi mercato settimanale.

Con Determinazione n. 269 R.G. 2010 e' stato approvato il bando per l'assegnazione di n. 12 posteggi (5 alimentari – 6 non alimentari – 1 produttore agricolo) nel mercato settimanale.

Gli interessati possono richiedere copia del bando presso l'Ufficio Polizia Municipale di questo Comune unitamente alla domanda di partecipazione da compilare e far pervenire al protocollo entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 120 del Consiglio Comunale del 20 settembre 2010 (mecc. n. 2010 – 01187/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 201 al vigente P.R.G., concernente le aree da trasformare per servizi "Ambito 5f Grosseto" e "Ambito 5i Cazzaniga".

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56

e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 26 ottobre 2010 al 24 novembre 2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 04 novembre 2010.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 22 ottobre 2010

Il Direttore Divisione
Urbanistica Ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Varallo (Vercelli)

Avviso d'asta alienazione immobile comunale sito in Torino.

Asta pubblica relativa all'alienazione di alloggio comunale sito in via Lessona n. 13 - Torino, censito al fg. 71, map. 1460 sub 10 del N.C.E.U. di Torino, composto da n. 6 vani catastali per comprensivi 160 mq.

Prezzo a base d'asta € 300.000,00.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 18/11/2010.

Apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 19/11/2010, ore 10.00, presso Comune di Varallo.

Il bando integrale è pubblicato sul sito

www.comunevarallo.com.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Tecnico – ing. Paolo Manuele Zoroddu, Responsabile del Procedimento, tel. 0163 562711-fax 0163 51826.

Comune di Vespolate (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 20/09/2010 - L.R. 56/77 e s.m.i., artt. 39-41 bis, L. 457/78 artt. 28-30: Approvazione progetto di Piano di Recupero ex L. 457/78 proposto dalla Sig.ra Baldini Chiara.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1. di approvare il progetto di Piano di Recupero ex L. 457/78 proposto dalla Sig.ra Baldini Chiara, proprietaria dell'immobile, relativo all'immobile sito in via Garibaldi 5 e distinto al N.C.T. fg. 22 mapp. 233 e al N.C.E. fg. 484 sub 7, 8, 9, 10, 11 e costituito dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Raffaella Comolli:

- Dichiarazione del professionista sostitutiva del C.P.I.;
- Relazione geologica – studio Geologia e Ambiente di Oleggio;
- Relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico – D. Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Progetto preliminare degli impianti elettrici asseveranti la "Farmacia di Vespolate" c.so Garibaldi, 5 – a firma

dello Studio Tecnico Brusorio;

- Relazione illustrativa;
 - Conteggi piano volumetrici e rapporti aero-illuminanti;
 - Abaco dei locali;
 - Relazione L. 13/89;
 - Tav. n. 01 – estratto di mappa;
 - Tav. n. 02 – estratto di P.R.G.C.;
 - Tav. n. 03 – planimetria generale;
 - Tav. n. 04 – planimetrie di confronto;
 - Tav. n. 05 – Piante stato di fatto;
 - Tav. n. 06 – Piante confronto;
 - Tav. n. 07 – Piante progetto;
 - Tav. n. 08 – Prospetti e sezioni esistenti;
 - Tav. n. 09 – Prospetti e sezioni confronto;
 - Tav. n. 10 – Prospetti e sezioni progetto;
 - Tav. n. 11 – documentazione fotografica;
 - Tav. n. 12 – particolare bagno piano 1 per L. 13/89;
 - Tav. n. 13 – Ricostruzione progetto in 3D;
 - Tav. n. 14 – Planimetria rete fognaria;
 - schema di convenzione;
 - computo metrico estimativo oo.uu.;
 - computo metrico estimativo relativo all'edificio oggetto del Piano di Recupero;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'espletamento dei vari adempimenti per il perfezionamento della pratica.

Vespolate, 20 settembre 2010

Il Responsabile del Servizio

Antonino Farruggia

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 437 - 90162 del 05/07/2010. Derivazione n. 2847 - Azienda Agricola Maggi Marco e Alessandro Lorenzo S.S. - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Castelnuovo Scivia.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite n. 5 pozzi in Comune di Castelnuovo Scivia ad uso agricolo a favore dell'Azienda Agricola Maggi Marco e Alessandro Lorenzo (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 46,60 l/s, media di 6,10 l/s per irrigare ettari 13.60.00 di terreni;

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 25/05/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna delle opere di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codici Univoci AL P 03996 – AL P 03997 – AL P 03999 – AL P 04000 – AL P 03690) ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

- ad ottemperare a quanto previsto dal D.P.G.R. 10/R del 29/07/2003 per la parte relativa agli adempimenti connessi alla cessazione del prelievo dal pozzo sito in Comune di Castelnuovo Scrivia (Codice Univoco AL P 03998).

(omissis)

Il Dirigente direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 485 - 102825 del 02/08/2010. Derivazione n. 3370 - Azzurra S.r.l. - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di Casale Monferrato.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

a- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Casale Monferrato ad uso civile (igienico sanitario – civile) a favore dell'Azzurra S.r.l. (omissis)

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 15 l/s, media di 0,01 l/s per un volume medio annuo di 500 mc. ad uso civile (igienico sanitario - antincendio);

b- di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 28/07/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la

targa assegnata (Codice Univoco AL P 05036) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 463 - 97020 del 20/07/2010. Derivazione n. 3390 - Associazione Studenti Biblici Testimoni di Geova Valenza - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di Valenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

a- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Valenza ad uso civile (irrigazione aree verdi) a favore dell'Associazione Studenti Biblici Testimoni di Geova Valenza (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 1,80 l/s, media di 0,15 l/s per un volume medio annuo di 4.665 mc. ad uso civile (irrigazione aree verdi);

b- di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 19/07/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04991) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 434 - 89897 del 05/07/2010. Derivazione n. 3365 - Repetti Mario - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Predosa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

a - di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Predosa ad uso agricolo a favore della Ditta Repetti Mario (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 45 l/s, media di 5 l/s per irrigare circa ettari 5 di terreni in Comune di Predosa.

b - di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 07/06/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04979) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi

del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 595 - 125350 del 29/09/2010. Derivazione n. 1241 - ditta Ghislieri Eraldo - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Sale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Sale ad uso agricolo a favore della ditta Ghislieri Eraldo.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 16,6 l/s, media di 1,12 l/s per irrigare ettari 1.12.50 di terreni .

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 27/09/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alle strutture esterne dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00681) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 605 - 126110 del 30/09/2010 - Derivazione n. 2854 - Scarabelli Augusto - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo nei Comuni di Isola Sant'Antonio e Guazzora.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite otto pozzi nei Comuni di Isola Sant'Antonio e Guazzora ad uso agricolo a favore della ditta Scarabelli Augusto.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 46,70 l/s, media di 28,25 l/s per irrigare circa ettari 44,70 di terreni. di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 28/09/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alle strutture esterne dell' opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codici Univoci AL P 04036 – AL P 04037 – AL P 04039 – AL P 04040 – AL P 04041 – AL P 02532 – AL P 02533 – AL P 03970) ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 377/135869 - Lavori miglioramento sicurezza fermate TPL lungo ex SS10 D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Si rende noto che con Determinazione n. 377/135869 in

data 21/10/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Alessandria al Foglio n. 225 Mappale 606 ed al Foglio 177 Mappali 102 e 104 e nel comune di Tortona al Foglio 50 Mappali 207 – 208 e 209 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 1.877,37.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo. Alessandria, 26 ottobre 2010

Il Funzionario I.P.O.

Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 380/135957 - lavori miglioramento sicurezza fermate TPL nell'area a domanda debole "Caldirola-Tortona/Autostazione - D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Si rende noto che con Determinazione n. 380/135957 in data 21/10/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Volpeglino al Foglio 1 Mappali 308 – 312 e 310 e nel comune di Momperone al Foglio 4 Mappali 130 – 132 – 128 e 126 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 1.963,00

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo. Alessandria, 26 ottobre 2010

Il Funzionario I.P.O.

Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 382/136069 lavori completamento circonvallazione abitato Frugarolo in variante alla SP180 "Spinetta Marengo-Basaluzzo 1° Lotto - D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Si rende noto che con Determinazione n. 382/136069 in data 21/10/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Frugarolo al Foglio 15 Mappali 314 – 316 – 320 – 318 – 322 – 324 – 327 – 330 – 333 – 336 – 339 – 342 – 345 – 348 – 351 – 357 – 360 – 362 – 371 – 370 – 365 – 354 – 363 e 368 al Foglio 25 Mappali 752 – 763 – 755 – 757 – 759 e 761 – al Foglio 13 Mappali 255 – 265 – 270 – 251 – 257 – 260 – 261 – 262 – 268 – 253 – 273 – 276 – 279 – 282 – 285 – 287 – 288 – 289 – 290 – 291 e 292 – al Foglio 26 Mappali 228 – 230 – 222 – 248 – 251 – 225 – 226 – 232 – 234 – 245 – 237 – 239 – 242 – 253- 256 – 257 – 259 e 262 al Foglio 27 Mappali 174 e 177 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 72.685,69.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria.

Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Alessandria, 26 ottobre 2010

Il Funzionario I.P.O.
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 381/136024 lavori allargamento piattaforma stradale SP26 "Balzola-Casale Popolo" dalla progr. Km. 0+880 alla progr. Km. 1+480 - D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Si rende noto che con Determinazione n. 381/136024 in data 21/10/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Balzola al Foglio 14 Mappali 443 – 441 – 439 – 437 – 435 – 434 – 428 – 424 – 426 – 422 – 420 – 432 – e 430 - al Foglio 11 Mappali 2378 – 2376 e 2377 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 11.194,05.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Alessandria, 26 ottobre 2010

Il Funzionario I.P.O.
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 372/135661-lavori ammodernamento intersezione mediante rotatoria tra SS35bis "Dei Giovi di Serravalle" ed SP150 "Della Frascetta" - D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Si rende noto che con Determinazione n. 372/135661 in data 20/10/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Bosco MARENGO al Foglio n. 16 Mappali 223 – 227 – 233-206 – 225 – 204 – 229 – 193 – 234 – 232 e 236 – al Foglio 18 Mappale 68 ed al Foglio 17 – Mappale 163 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 21.465,49.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Alessandria li, 26 ottobre 2010

Il Funzionario I.P.O.
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri
Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 375/135690 - Lavori consolidamento e protezione SP144 "Di Valle Spinti" - D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Si rende noto che con Determinazione n. 375/135690 in data 20/10/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Roccaforte Ligure

al Foglio n. 28 Mappali 430 – 432 – 434 – 427 e 398 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 482,30.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria.
Alessandria, 26 ottobre 2010

Il Funzionario I.P.O.
Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri
Maurizia Fariseo

Provincia di Asti

Decreto di esproprio n. 28 - n.mec. DT011-1418-2010 del 12/10/2010 - n. determina 5074 del 18/10/2010 - Decreto di esproprio dei beni immobili per i lavori di: S.P. 7 "Santo Stefano Belbo-Agliano" - Rifacimento ponte inadeguato idraulicamente al km 6+865 sul Rio Nizza in comune di Agliano Terme.

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Generale,
Viabilità e Patrimonio
(omissis)
decreta

Art. 1 - È pronunciata a favore della Provincia di Asti l'espropriazione, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili qui di seguito descritti, resisi necessari per la realizzazione dei lavori di rifacimento ponte inadeguato idraulicamente al km 6+865 sul Rio Nizza della S.P. 7 "Santo Stefano Belbo-Agliano" in comune di Agliano Terme, censiti catastalmente in questo modo:

a) terreni distinti in catasto terreni del comune di Agliano Terme

foglio 13 mappale 596 (ex 222bb) della superficie di mq. 470 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 668 (ex 289bb) della superficie di mq. 40 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 670 (ex 290dd) della superficie di mq. 480 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 671 (ex 290ee) della superficie di mq. 300 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 672 (ex 290ff) della superficie di mq. 170 totalmente espropriati - intestati catastalmente a:
Grasso Graziella (omissis) - Prop. 1/1.

b) terreni distinti in catasto terreni del comune di Agliano Terme

foglio 12 mappale 674 (ex 294hh) della superficie di mq. 140 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 675 (ex 294ii) della superficie di mq. 150 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 676 (ex 294ll) della superficie di mq. 200 totalmente espropriati - intestati catastalmente a:
Durio Carlo (omissis) - Prop. 1/1.

c) terreni distinti in catasto terreni del comune di Agliano Terme

foglio 12 mappale 678 (ex 295nn) della superficie di mq. 200 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 679 (ex 295oo) della superficie di mq. 120 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 680 (ex 295pp) della superficie di mq. 150 totalmente espropriati - intestati catastalmente a:
Daffara Angelo (omissis) - Prop. 1/1.

d) terreni distinti in catasto terreni del comune di Agliano Terme

foglio 12 mappale 682 (ex 299rr) della superficie di mq.

440 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 683 (ex 299ss) della superficie di mq. 360 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 684 (ex 299tt) della superficie di mq. 240 totalmente espropriati - intestati catastalmente a:

Cavagnino Maria Rosa (omissis) - Prop. 1/1.

e) terreni distinti in catasto terreni del comune di Agliano Terme

foglio 12 mappale 686 (ex 24vv) della superficie di mq. 200 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 687 (ex 24zz) della superficie di mq. 50 totalmente espropriati - foglio 12 mappale 689 (ex 346bc) della superficie di mq. 80 totalmente espropriati - intestati catastalmente a:

Daffara Walter (omissis) - Prop. 1/1.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Generale,
Viabilità e Patrimonio
Paolo Biletta

Provincia di Cuneo
Politiche sociali e volontariato

Determinazione n. 23 del 05/10/2010 Settore Politiche Sociali. Sezione provinciale del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Cancellazione Associazione di Volontariato Culturale Amoenia.

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

Decreta

di procedere alla cancellazione dalla Sezione Provinciale del Registro del Volontariato dell'Associazione di Volontariato Culturale Amoenia con sede legale in Via Vittorio Emanuele II n. 48, 12064 La Morra, (omissis).

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia di giudizio compatibilità ambientale circa il progetto di impianto fotovoltaico "Pajan" nel Comune di Chiusa Pesio. Proponente: S.P.R.A.E. Solare s.r.l., Via XI Settembre, 15 - Borgo San Dalmazzo.

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore.

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERA

(omissis)

- Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di impianto fotovoltaico "Pajan" localizzato in Frazione Combe loc. Cascina Pajan nel Comune di Chiusa Pesio, presentato da parte del Sig. Ezio Degiovanni, in qualità di Legale Rappresentante della ditta SPRAE Solare S.r.l. con sede in Via XI Settembre, 15 - Borgo San Dalmazzo, in quanto -sulla base di quanto formalizzato da parte del Comune di Chiusa Pesio con Delibera della Giunta comunale n. 144 del 09/07/2010, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, è stata accertata

in via definitiva la mancanza dei presupposti sostanziali per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i.. Condividendo il parere negativo del Comune di Chiusa Pesio, si ritiene non idonea la localizzazione scelta per l'impianto poiché si tratta di un'area ricompresa in classe IIIa del vigente P.R.G.C., caratterizzata da un alto livello di pericolosità idrogeologica, nella quale è consentita soltanto la realizzazione di opere di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali "non altrimenti localizzabili". Si è accertata peraltro in via definitiva, da parte dei soggetti in merito competenti, che non risulta soddisfatta la condizione del "non altrimenti localizzabile".

- Di diniegare l'autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. in relazione all'opera in progetto per le identiche motivazioni di cui al precedente punto 2.

(omissis)

- Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi connessi.

(omissis)

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la Delibera della Giunta comunale di Chiusa Pesio n. 144 del 09/07/2010 (allegato n. 1).

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata per omissis sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegato

(omissis)

Provincia di Novara

Impianto di recupero per rifiuti non pericolosi sito in Comune di Suno.

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi riunitasi in data 03/09/2010 per il progetto "Impianto di recupero per rifiuti non pericolosi" sito in Comune di Suno presentato dai sigg. Gino e Giuseppe Valloggia in qualità di legali rappresentanti della ditta Valloggia F.Ili srl, con sede legale a Borgomanero (NO), Via L. da Vinci, 40;

2. di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98;

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti

dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata a Rifiuti, V.I.A., SIRA.

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini
(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 3003/2010 del 21.09.2010 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione n. 595-37376 del 13.10.2010 di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, mediante la realizzazione di una centrale idroelettrica denominata "Arè", in Comune di Caluso, assentita al Consorzio dei Canali del Canavese.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31.7.2001 n. 11/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 595-37376 del 13.10.2010- Codice univoco: TO-A-10162

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(... omissis ...)

autorizza

il Consorzio dei Canali del Canavese, V. Martiri d'Italia, 31/a - 10014 Caluso, - (omissis) – alla variazione in aumento della potenza nominale media, in misura di kW 410, passando dagli attuali 2.384,64 kW a 2794,64 kW, prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo irriguo, energetico e produzione di beni e servizi, in conseguenza della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico in fraz. Arè del Comune di Caluso, su un salto di 11,48 m e con una portata massima di 5.000 l/s e media di 3.650 l/s.

La potenza nominale media prodotta complessivamente dalle utenze idroelettriche del Canale di Caluso, nell'ambito dell'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo dal T. Orco rilasciata con D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006, passa dagli attuali 2.384,64 kW a 2794,64 kW, mentre, a seguito di quanto specificato con la nota datata 22.09.2010 del Consorzio dei Canali del Canavese citata in premessa, la portata destinata agli usi di raffreddamento passa dagli attuali 15 l/s a 10 l/s.

L'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso, e la sua durata sarà quella che verrà stabilita in sede di rilascio del provvedimento

di concessione a conclusione dell'istruttoria di regolarizzazione della derivazione del Canale di Caluso, nel quale verranno definitivamente stabilite la portata complessiva derivabile per i diversi usi e la potenza nominale media prodotta.

L'Autorità concedente si riserva la possibilità di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al D.L.gs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, la presente autorizzazione viene accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:

a) il nuovo impianto idroelettrico, costituito da un'opera di derivazione dal Canale di Caluso, una condotta forzata, una centrale idroelettrica e un'opera di restituzione delle acque nel medesimo Canale, dovrà essere realizzato in conformità al progetto in data febbraio 2008 a firma dell'Arch. U. Adda e conservato agli atti dell'Amministrazione;

b) alle condizioni e verifiche contenute nella D.D. n. 54-117254 del 22.03.2002 di esclusione dell'impianto in oggetto dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998;

c) l'impianto dovrà essere realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dei manufatti che si trovano inseriti in un contesto urbano;

d) ai sensi del DPR 11.02.1998, n. 53 l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera, purchè effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, non è soggetta ad autorizzazione e pertanto può essere effettuata previa comunicazione alla Provincia di Torino, al G.R.T.N. e all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per il territorio;

e) per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei; in particolare le aree di cantiere dovranno essere limitate al minimo indispensabile; dovranno essere minimizzati l'impatto acustico e la dispersione di polveri in fase di cantiere; all'interno del cantiere dovrà essere predisposto un sito per il lavaggio delle botti di calcestruzzo, prevedendo modalità per evitare inquinamenti delle acque e/o del suolo; le aree di cantiere dovranno essere opportunamente ripristinate, con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione; dovrà essere previsto un piano di gestione dei tratti di canale eventualmente destinati a disuso;

f) dovranno essere rispettati in ogni condizione di operatività dell'impianto i limiti di legge di impatto acustico diurni e notturni in funzione delle differenti classi d'uso del territorio; dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico così come previsto dall'art. 10 della L.R. 20.10.2005 n. 52, redatta sulla base delle disposizioni contenute nella DGR 02.02.2004 n. 9-11616

recante “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”;

g) relativamente alle attività di cantiere, qualora le stesse dovessero comportare il superamento dei limiti acustici normativi, si rammenta l'onere di richiedere per queste ultime un'autorizzazione in deroga al superamento temporaneo dei valori limite di immissione, come previsto dall'art. 6 c. 1 lett. h della L. 447/1995 e dall'art. 9 della L.R. 52/2000;

h) eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/06; dovranno essere evitate in ogni caso contaminazioni da cemento delle acque durante la realizzazione dei lavori;

i) ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita dalla Provincia l'autorizzazione per la eventuale messa in secca del canale. (...omissis...)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente n. 564-35750/2010 del 29-9-2010 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 4 pozzi (n. 2 pozzi di prelievo e n. 2 pozzi di scarico), in Comune di Torino, ad uso climatizzazione assentita alla Tikal R.E. Fund – SAI Investimenti SGR S.p.A. Codici univoci: TO-P-10337; TO-P-10338.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 564-35750/2010 del 29-9-2010 - Codici univoci: TO-P-10337; TO-P-10338.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Tikal R.E. Fund – SAI Investimenti SGR S.p.A. (omissis) con sede legale in Torino, Via Carlo Marengo n. 25, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 2 pozzi, in Comune di Torino, località Via Santa Teresa - dati catastali di ubicazione delle opere: Fgl 1282 n. 6 - in misura di litri/sec massimi complessivi 30 e medi 9,51 per complessivi metri cubi annui 300.000 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti del-

l'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)" - Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29-9-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione n. 599-37559 del 14.10.2010 di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, mediante la realizzazione di una centrale idroelettrica denominata “Savonera”, in Comune di Caluso, assentita al Consorzio dei Canali del Canavese.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31.7.2001 n. 11/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 599-37559 del 14.10.2010- Codice univoco: TO-A-10162

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

autorizza

il Consorzio dei Canali del Canavese, V. Martiri d'Italia, 31/a - 10014 Caluso, (omissis) alla variazione in aumento della potenza nominale media, in misura di 547 kW, passando dagli attuali 2.794,64 kW a 3.341,64 kW, prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo irriguo, energetico e produzione di beni e servizi, in conseguenza della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato “Savonera” in Comune di Caluso, su un salto di 20,31 m e utilizzando una portata massima di 4.000 l/s nel periodo invernale e di 1.500 l/s nel periodo irriguo, per una portata media di 2.747 l/s.

La potenza nominale media prodotta complessivamente dalle utenze idroelettriche del Canale di Caluso, nell'ambito dell'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo dal T. Orco rilasciata con D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006, passa dagli attuali 2.794,64 kW a 3.341,64 kW, e la portata destinata agli usi di raffreddamento corrisponde a 10 l/s.

L'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso, e la sua durata sarà quella che verrà stabilita in sede di rilascio del provvedimento di concessione a conclusione dell'istruttoria di regolarizzazione della derivazione del Canale di Caluso, nel quale verranno definitivamente stabilite la portata complessiva derivabile per i diversi usi e la potenza nominale media prodotta.

L'Autorità concedente si riserva la possibilità di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al D.L.gs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, la presente autorizzazione viene accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:

a) il nuovo impianto idroelettrico, costituito da un'opera di derivazione dal Canale di Caluso, una condotta forzata, una centrale idroelettrica e un'opera di restituzione delle acque nel medesimo Canale, dovrà essere realizzato in conformità al progetto in data settembre 2008 e marzo 2010 a firma degli Ingg. F. Fossati e S. Colombo e del Geol. L. Marchetti e conservato agli atti dell'Amministrazione;

b) alle condizioni e verifiche contenute nella D.D. n. 59-1427626 del 04.12.2007 di esclusione del progetto dell'impianto idroelettrico in oggetto denominato "Savonera", in Comune di Caluso, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998;

c) l'impianto dovrà essere realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dei manufatti che si trovano inseriti in un contesto urbano;

d) ai sensi del DPR 11.02.1998, n. 53 l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera, purchè effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, non è soggetta ad autorizzazione e pertanto può essere effettuata previa comunicazione alla Provincia di Torino, al G.R.T.N. e all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per il territorio;

e) per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei; in particolare le aree di cantiere dovranno essere limitate al minimo indispensabile; dovranno essere minimizzati l'impatto acustico e la disper-

sione di polveri in fase di cantiere; all'interno del cantiere dovrà essere predisposto un sito per il lavaggio delle botti di calcestruzzo, prevedendo modalità per evitare inquinamenti delle acque e/o del suolo; le aree di cantiere dovranno essere opportunamente ripristinate, con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione; dovrà essere previsto un piano di gestione dei tratti di canale eventualmente destinati a disuso;

f) dovranno essere rispettati in ogni condizione di operatività dell'impianto i limiti di legge di impatto acustico diurni e notturni in funzione delle differenti classi d'uso del territorio; dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico così come previsto dall'art. 10 della L.R. 20.10.2005 n. 52, redatta sulla base delle disposizioni contenute nella DGR 02.02.2004 n. 9-11616 recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico";

g) relativamente alle attività di cantiere, qualora le stesse dovessero comportare il superamento dei limiti acustici normativi, si rammenta l'onere di richiedere per queste ultime un'autorizzazione in deroga al superamento temporaneo dei valori limite di immissione, come previsto dall'art. 6 c. 1 lett. h della L. 447/1995 e dall'art. 9 della L.R. 52/2000;

h) eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/06; dovranno essere evitate in ogni caso contaminazioni da cemento delle acque durante la realizzazione dei lavori;

i) ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita dalla Provincia l'autorizzazione per la eventuale messa in secca del canale. (...omissis...)"

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 559-35428/2010 del 28/09/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Riparia, in comune di Rivoli ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Sereno Gianpiero.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 559-35428/2010 del 28/09/2010 - (Cod.: A/878)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti

dei terzi, di assentire il rinnovo all'Azienda Agricola Sereno Gianpiero con sede in Via Valle, 49 - Alpignano, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Riparia, in Comune di Alpignano ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 10 l/s, la portata media non superi gli 0,21 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 2160 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Rivoli, distinti in Catasto dal Foglio 1 Particelle nn. 13-14-15-17-53-109-110, aventi la superficie complessiva di Ha 16.73.10; (omissis)”

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 560-35435/2010 del 28/09/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Vestignè ad uso agricolo assentita alla ditta Carlino Andrea.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 560-35435/2010 del 28/09/2010 - (Cod.: A/924)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo alla ditta Carlino Andrea con sede in Via Solferino, 9 - Borgomasino, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Vestignè ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 15 l/s, la portata media non superi gli 0,03 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 350 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Vestignè, distinti in Catasto dal Foglio 35 Particelle nn. 140-141-142, aventi la superficie complessiva di Ha 0.9132; (omissis)”

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 561-35437/2010 del 28/09/2010 di rinnovo della licenza di

attingimento d'acqua dal Rio Senta, in Comune di Quagliuzzo ad uso domestico assentita al Sig. Merlo Paolo.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 561-35437/2010 del 28/09/2010 - (Codice pratica: A/970)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Merlo Paolo (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Senta, in Comune di Quagliuzzo ad uso domestico.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi gli 0,2 l/s, la portata media non superi gli 0,05 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 777 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico nei terreni siti nel Comune di Quagliuzzo, distinti in Catasto dal Foglio n. 2 Particelle nn. 227-229-230-344-345-346-373-425-444-445-446, aventi la superficie complessiva di Ha 0.48.50; (omissis)”

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 558-35426/2010 del 28/09/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Balma, in Comune di Coazze ad uso produzione di beni e servizi assentita alla ditta Meinard Rocciavre s.n.c.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 558-35426/2010 del 28/09/2010 - (Codice pratica: A/1054)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla ditta Meinard Rocciavre s.n.c. con sede in Borgata Ferria, 4 - Coazze, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal T. Balma, in Comune di Coazze ad uso innervamento artificiale assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso produzione di beni e servizi.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche

condizioni:

- 1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 4,2 l/s, la portata media non superi 1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
- 2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso innevamento artificiale di impianti di risalita in località Pian Neiretto in Comune di Coazze; (omissis)"

Provincia di Vercelli

Istanza 28/06/2001 della ditta Officine S. Bernardo s.n.c. per concessione derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Lenta. Elenco 3. Prat. 1495.

Determinazione del Dirigente n. 2766 del 04.10.2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

- 1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21.07.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.
- 2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Officine S. Bernardo s.n.c con sede in Via per Gattinara del Comune di Lenta (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi ubicati in Comune di Lenta, la quantità d'acqua di l/s 60 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 6 di cui mc 3 da utilizzare per scopo antincendio e mc. 3 per scopo irriguo.
- 3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
- 4) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, l'uso in base al quale è quantificato il canone è quello "agricolo" in quanto la portata media destinata all'uso civile (antincendio) è inferiore a 0,1 lt/sec.
- 5) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà

di € 21 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

- 6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico. Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.
- Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 84 del 19.10.2010

Art. 7 - condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....omissis

(omissis)

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Manutenzione idraulica del Torrente Borbera, tra il ponte della S.P. 140 e l'opera di sbarramento, nei Comuni di Vignole Borbera (AL) e di Borghetto di Borbera (AL). Pubblicazione ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002.

Il Responsabile del Settore

rende noto

che la Ditta SICA S.r.l., titolare di una derivazione sul Torrente Borbera a scopo idroelettrico, ha presentato al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la manutenzione del tratto d'alveo del Torrente Borbera, compreso tra il ponte della S.P. n. 140 "della Val Borbera" e l'opera di sbarramento, nei Comuni di Vignole Borbera (AL) e di Borghetto di Borbera (AL). L'intervento prevede l'asportazione di circa 2.400 mc di materiale litoide. Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i. Vista la Deliberazione n. 9/2006 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po

dispone

che la domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di acquisizione richiesta, nel limite dei volumi suddetti, depositati presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria –

Piazza Turati n 4, siano a disposizione di chi intenda prenderne visione.

Chiunque vi abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

TERNA S.p.A. - Torino

Decreto autorizzativo n. 239/EL-171/122/2010 emesso in data 15/9/2010, relativo all'elettrodotto interrato 220 kV- T.294 "Stura-To Centro" in Torino.

Il Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione generale per l'Energia nucleare,
le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
di concerto con
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione generale per la Tutela del territorio
e delle risorse idriche

Visto il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista l'istanza n TEAOTTO/P20090002215 del 28 agosto 2009, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Torino – Corso Regina Margherita 267 – 10143 Torino (omissis) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla ricostruzione, con variante di tracciato, ed all'esercizio dell'esistente elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stura – Torino Centro" – T.294, in comune di Torino;

Considerato che il suddetto intervento si inquadra nell'ambito del più ampio piano di razionalizzazione e potenziamento della rete a 220 kV che alimenta l'intera area metropolitana di Torino;

Considerato che l'intervento è altresì compreso fra quelli previsti nel "Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

Considerato che il progetto in esame prevede, in sintesi, la posa di una terna di cavi interrati alla tensione di 220 kV, per una lunghezza di circa 6,4 Km, a partire dalla

Cabina Primaria di “Torino Centro” (proprietà Iride - AEM Distr.) fino all'esistente Stazione Elettrica a 220 kV di Stura, con la possibilità, in caso di effettiva necessità, di realizzare l'intervento in due fasi;

Considerato che la pubblica utilità dell'intervento discende dall'incremento della qualità, della continuità del servizio e della sicurezza di esercizio del sistema di trasmissione nell'area urbana di Torino;

Considerato che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza di esercizio della rete di trasmissione nazionale;

Considerato che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

Vista la nota n. TEAOTTO/P20090002215 del 28 agosto 2009 con la quale la Terna S.p.A. ha dichiarato che il valore delle opere in questione è superiore a €5.000.000 (cinque milioni di euro) e la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

Vista la nota n. 0104970 del 21 settembre 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

Considerato che la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che, poiché i proprietari delle particelle interessate dagli interventi sono inferiori a 50, la Società proponente ha provveduto all'invio delle comunicazioni personali dell'avviso di avvio del procedimento, tramite raccomandate A/R, in data 13 e 20 ottobre 2009;

Considerato che è stato anche affisso all'Albo Pretorio del comune di Torino l'avviso dell'avvio del procedimento ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 16 ottobre al 29 novembre 2009;

Considerato che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato, inoltre, pubblicato sul sito informatico della Regione Piemonte in data 16 ottobre 2009;

Atteso che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;

Considerato che, con nota n. 0123896 del 5 novembre 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convo-

cato una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24 novembre 2009 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0133254 del 25 novembre 2009 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

Considerato che in sede di Conferenza di Servizi, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – D.G. difesa del suolo ha richiesto di acquisire idonea documentazione sulla gestione delle terre e rocce di scavo di cui all'art. 186 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota n. TEAOTTO/P20100000882 del 15 aprile 2010, con la quale la società Terna S.p.a. ha dichiarato che le terre risultanti dagli scavi per la realizzazione dell'elettrodotto in oggetto non verranno riutilizzate, ma saranno destinate alle discariche autorizzate;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Vista la delibera n. 12-13155 del 1 febbraio 2010, trasmessa a questa Amministrazione con nota n. 6571 del 23 febbraio 2010 (prot. MiSE n.0001778 del 15 marzo 2010), con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha rilasciato la prescritta intesa, con prescrizioni;

Vista la nota n. 24005 del 29 giugno 2010, con la quale la Regione Piemonte ha apportato alcune modifiche alle prescrizioni imposte con la citata delibera;

Vista la nota n. 0003220 del 23 marzo 2010 (prot. MiSE n. 0004965 del 20 aprile 2010), con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso la citata delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 12-13155 del 1 febbraio 2010, intendendola efficace anche ai fini dei propri adempimenti, comunicando nel contempo la conclusione dell'accertamento medesimo;

Visto l'“Atto di accettazione” n. TEAOTTO/P20100002006 del 27 agosto 2010, con il quale Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria

del procedimento;

Visto l'articolo 6, comma 8 del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

Decreta

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la ricostruzione, con variante di tracciato, da parte della società Terna S.p.A., dell'esistente elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stura – Torino Centro" – T.294, in comune di Torino, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati individuati nella Planimetria catastale n. DV22294A1BAX00002, del 6 luglio 2009, allegata alla citata istanza n. TEAOTTO/P20090002215 del 28 agosto 2009.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (omissis), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in

osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, alla programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

6. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e

provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

Roma, 15 settembre 2010

Il Direttore Generale
per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica
Rosaria Romano
Il Direttore Generale
per la Tutela del territorio e delle risorse idriche
Marco Lupo

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Ovada (Alessandria)

Accordo di programma, ex art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per la realizzazione delle attività del Progetto "Baby Parking per l'Ovadese".

In data 29/09/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Comune di Ovada e i Comuni di Belforte Monferrato, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba e Tagliolo Monferrato per la realizzazione delle attività del Progetto "Baby Parking per l'Ovadese".

Il testo integrale dell'accordo è pubblicato sul sito: www.comune.ovada.al.it ed è in visione presso l'Ufficio Istruzione e P.S.A. del Comune di Ovada.

Ovada, 29 settembre 2010

Il Dirigente
Giorgio Tallone

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. n. 40/98 e s.m.i.. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Torrente Olocchia, nel Comune di

Bannio Anzino (VB). Proponente: Ditta S.E.A. S.r.l.

In data 21.09.2010 (nostro prot. n. 0044921 del 22.09.2010), a seguito della conclusione della Fase di Verifica di cui all'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i., il Sig. Gianni Alberto in qualità di Legale Rappresentante della Ditta S.E.A. S.r.l. con sede legale in Busto Arsizio (VA) Via Pitagora n. 30, ha richiesto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola l'avvio della Fase di Valutazione della Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. relativamente al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Torrente Olocchia nel Comune di Bannio Anzino (VB).

Contestualmente alla presentazione della richiesta di avvio della Fase di Valutazione il proponente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., provvedendo a depositare copia degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico presso l'Ufficio di deposito progetti – 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania.

I proponenti hanno inoltre dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" pubblicato in data 03.09.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito provinciale (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12:30), il sito internet provinciale www.provincia.verbano-cusio-ossola.it (alla pagina Atti Amministrativi - Progetti di V.I.A. - Fase di valutazione in corso) e il Comune di Bannio Anzino (VB).

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di sessanta giorni (21.11.2010) dalla data di presentazione degli elaborati che rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323.49.50.302, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al: Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D..

Il Responsabile del Servizio
Carozza Marco

Provincia di Cuneo
 Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Notizia di avvio procedimento del progetto di coltivazione di cava in località Pravallino lotti 3 e 4 nel Comune di Bagnolo. Proponente: Coalova Elio, Via Ripoirà, 45 – 12032 Barge.

In data 13 ottobre 2010, con prot. n. 75979, il Sig. Coalova Elio, titolare della ditta Coalova Elio, con sede legale in Barge - Via Ripoirà, 45 - ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 20/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 06.10.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30 - *per 60 giorni decorrenti dal 13 ottobre 2010*, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 13 ottobre 2010 - e cioè entro il *13 dicembre 2010* - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Bagnolo Piemonte.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data *11 marzo 2011*, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopraccitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Provincia di Novara
Impianto per il deposito preliminare, la messa in riserva e il recupero per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" localizzato nel Comune di Cameri, Via Muggio.

In data 18.10.2010, la ditta La Batteria S.n.c., con sede legale a Cameri, Via Diaz n. 34, ha depositato presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto "Impianto per il deposito preliminare, la messa in riserva e il recupero per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" localizzato nel Comune di Cameri, Via Muggio, rientrante nella categoria progettuale n. 32 bis e n. 32 ter dell'Allegato B2.

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Novara - Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA, in data 18.10.2010.

Contestualmente, il Proponente ha dato avviso degli avvenuti depositi degli elaborati sul quotidiano "La Padania", pubblicato in data 15.10.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA in corso Cavallotti n. 31 - Novara (lun./ven. 9.00 - 13.00; lun. e gio. anche 15.00/16.30), telefono 0321/378501 - 511, nonché presso il Comune di Cameri, per sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione, una relazione esplicativa è visionabile alla pagina web:

www.provincia.novara.it/Ambiente/VIA/ProgettiInCorso
 Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/1998 e s.m.i..

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il Dott. Edoardo Guerrini, tel. 0321/378516.

Il Dirigente di Settore
 Responsabile del Procedimento
 Edoardo Guerrini

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Chiusa di San Michele (Torino)
Statuto comunale.

ELEMENTI COSTITUTIVI
 ART. 1
 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Comune di Chiusa di San Michele è un ente autonomo

locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e delle leggi generali dello Stato.

2. Il Comune di Chiusa di San Michele rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

3. Il Comune di Chiusa di San Michele gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il Comune di Chiusa di San Michele, si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale della Bassa Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, in un quadro socio economico di interessi omogenei, derivanti da comuni caratteristiche territoriali, caratterizzati dai rapporti di collegamento con le comunità transalpine, dalla ricerca e volontà di garantire alle proprie popolazioni buona vivibilità correlata allo sviluppo delle attività lavorative nei vari settori dell'economia e della valorizzazione della propria cultura storica tradizionale.

5. Il Comune di Chiusa di San Michele si riconosce in tale identità storica e difende i grandi valori democratici nati dalla Resistenza e dalla Guerra di Liberazione, attivamente vissuta e sofferta dalla propria cittadinanza e, nel confermare il valore democratico dell'autonomia locale riconosciuto dalla Costituzione, redige il presente Statuto con il concorso delle rappresentanze della comunità locale.

6. Il Comune di Chiusa di San Michele si riconosce altresì nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà individuali (L. 4 agosto 1955, n. 848).

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune di Chiusa di San Michele ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia. Riconosce i valori morali, etici e religiosi radicati nella popolazione.

2. Nell'ambito delle proprie competenze e possibilità il Comune:

a) ispira la propria azione alla promozione della personalità del cittadino, alla tutela della sua salute fisica e agli interessi della popolazione, nel rispetto delle tradizioni storiche, linguistiche e culturali;

b) garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

c) promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico concorrendo a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la realizzazione. In particolare:

1) recepisce e incoraggia le iniziative in difesa dell'infanzia, degli anziani e dei non abbienti;

2) riconosce ed applica il principio di parità fra uomo e donna;

3) promuove e favorisce l'integrazione degli stranieri re-

golarmente residenti nel territorio comunale

4) valorizza le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimola l'iniziativa pubblica e privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico valorizzando le risorse umane e materiali presenti sul territorio e favorendo la collaborazione con gli altri Enti pubblici locali.

4. Il Comune sostiene e incoraggia gli organismi istituzionali, e le forme di volontariato operanti nei settori della Protezione Civile, della tutela della salute e della sicurezza del cittadino, salvaguardia dell'ambiente e del benessere della collettività.

5. Il Comune per il raggiungimento dei fini di interesse generale promuove rapporti di collaborazione e scambio con le altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi attraverso forme di gemellaggio.

6. Il Comune valorizza, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale del paese e promuove la conoscenza delle tradizioni chiusine.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di economia.

4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione di servizi.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dalle Frazioni: Borgata Basinatto, Borgata Benale e parte della Borgata Molé', storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 6,04 confinante con i Comuni di Vaie, S. Ambrogio, Condove, Caprie, Valgioie e Coazze.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è sito nel capoluogo di Chiusa di San Michele.

4. Le sedute degli organi elettivi collegiali si svolgono nelle sedi comunali indicate dal Regolamento. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5

ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo comunale è individuato apposito spazio da

destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. L’amministrazione comunale attua, in conformità alle nuove disposizioni di legge, altre modalità di pubblicazione degli atti di cui al comma 1.

ART. 6

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome CHIUSA DI SAN MICHELE.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso o riconosciuti nelle forme di legge. In appendice al presente statuto viene descritto e rappresentato lo stemma comunale.

3. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari.

4. L’uso dello stemma per fini non istituzionali è autorizzato dall’Amministrazione Comunale nei casi e con le modalità previsti dal regolamento.

5. Nelle occasioni istituzionali nella Sede Comunale vengono esposti i vessilli del Comune di Chiusa di San Michele, della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

ART. 7

CITTADINANZA ONORARIA E SIGILLO CIVICO

1. Il Consiglio Comunale può conferire la Cittadinanza Onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Chiusa di San Michele, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Comunale può conferire il Sigillo Civico a cittadini chiusini, meritevoli di particolare riconoscimento con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

3. In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l’elenco delle cittadinanze onorarie e dei sigilli civici, con relative motivazioni, conferite dal Consiglio Comunale.

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

ART. 8

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

ART. 9

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 10

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

DEL CONSIGLIO

1. La elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

ART. 11

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 12

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.

2. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 13

SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, per i motivi e con le procedure previste dalla legge.

2. Lo scioglimento del Consiglio comporta la contemporanea decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 14

PRIMA CONVOCAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio.

2. La seduta, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

- a) Convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
- b) Prestazione del giuramento del Sindaco, con le modalità stabilite nel presente Statuto.
- c) Comunicazione del Sindaco della nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta.
- d) Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

ART. 15

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto e comunque entro il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio provvede, a richiesta ed in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco ha la facoltà di presentare all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione. Detto documento può essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 16

RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno, mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

2. Gli adempimenti di cui al comma precedente, in caso di impossibilità del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.

3. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti. I termini di trasmissione dell'ordine di convocazione del Consiglio Comunale sono rispettivamente 5 (cinque) giorni antecedenti la seduta per le ordinarie, 3 (tre) per le straordinarie e ore 24 (ventiquattro) per le urgenti. Nei termini di cui sopra sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Sono sessioni ordinarie esclusivamente quelle convocate per l'approvazione delle modifiche statutarie, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendi-

conto della gestione finanziaria. Tutte le altre sono straordinarie fatto salvo il caso d'urgenza che deve essere espressamente indicato per la validità della convocazione e della seduta. Tutte le integrazioni dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale possono comunque essere trasmesse in via d'urgenza. La presenza in Consiglio del consigliere costituisce sanatoria ad ogni effetto di legge degli eventuali errori di comunicazione dell'avviso di convocazione, dell'ordine del giorno o del materiale consegnato.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini e di registrazione audio e/o video delle sedute pubbliche.

7. Gli Assessori "esterni" hanno facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

8. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco o suo sostituto e dal Segretario Comunale.

ART. 17

CONSIGLIO APERTO E SEDUTE ECCEZIONALI

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività, oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, previste nell'articolo precedente, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del consiglio aperto.

3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente statuto. Ricorrendo tale situazione, la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti alla seduta.

ART. 18

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Le deliberazioni per le quali è richiesto un "quorum" particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.

3. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non

ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

4. Non concorrono a determinare la validità della seduta:

- i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
- i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
- gli Assessori "esterni" al consiglio.

5. Dal verbale delle sedute devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento. Il regolamento stabilisce le modalità con cui i consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario di registrarli a verbale.

ART. 19

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire nel proprio interno commissioni permanenti, temporanee e speciali d'indagine o d'inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi.

4. Le commissioni hanno competenze tendenzialmente corrispondenti alla materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale.

5. Il Consiglio può, altresì, istituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni presenti in Consiglio.

ART. 20

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta.

2. La commissione speciale d'indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

3. La commissione speciale d'inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa dell'Ente. La deliberazione di costituzione stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 21

ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del presidente della commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 22

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3. I Consiglieri per l'esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

4. E' Consigliere anziano colui che, nell'elezione per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 267/2000, senza considerare, a tal fine, il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

ART. 23

DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, se costituite, delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, su istanza di un consigliere o di un qualunque elettore del Comune.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia presentato adeguate giustificazioni.

5. Il Consigliere comunale, nei casi stabiliti dalla legge, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

ART. 24

POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l'assistenza che gli uffici dell'ente debbono prestare ai consiglieri per consentire l'esercizio del mandato elettorale.

ART. 25

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dei Consiglieri debbono essere presentate in forma scritta ed indirizzate al Consiglio, assunte

immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, con le modalità previste dalla legge. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.

3. Il seggio che, durante la legislatura, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

ART. 26 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali si organizzano in Gruppi formati da più di un componente e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. E' ammessa la possibilità di Gruppi Consiliari di una unica unità solo qualora il Consigliere che ne faccia parte sia l'unico soggetto risultato eletto nella propria lista presentatasi nell'ultima tornata elettorale.

3. Il regolamento potrà prevedere la costituzione della Conferenza dei capigruppo ed il relativo funzionamento.

4. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenuto conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 27 COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro (4) assessori, nominati dal Sindaco, tra cui un Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco anche fra soggetti non eletti alla carica di Consigliere, purché godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale previsti dalla legge.

3. Prima di ogni tornata elettorale ogni candidato alla carica di Sindaco deve comunicare se intende nominare assessori esterni, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, dopo il giuramento.

5. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 28 INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

1. Le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, la posi-

zione giuridica e lo "status" degli Assessori, sono disciplinate dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini entro il 3° grado.

3. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. L'inesistenza di cause ostative viene auto certificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l'attività di controllo.

ART. 29 DURATA -DECADENZA - CESSAZIONE

1. La Giunta rimane in carica, con il Sindaco che l'ha nominata, sino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del Sindaco e del consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.

ART. 30 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

ART. 31 DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

2. Le dimissioni di Assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell'intera Giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal Sindaco, di norma, nel termine di dieci giorni.

ART. 32 REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può revocare uno o più Assessori.

2. Nei successivi venti giorni, dall'adozione del provvedimento, è tenuto a darne motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 33 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del

comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

- a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
 - b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
 - c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo e delle funzioni organizzative:
- a) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti del bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco, al Segretario o ai responsabili di servizi;
 - b) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - c) concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti, Associazioni e persone;
 - d) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - e) approva le transazioni;
 - f) approva, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente statuto;
 - g) adotta i provvedimenti di determinazione della dotazione organica;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) determina gli obiettivi e le risorse da assegnare ai servizi;
 - l) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - m) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

ART. 34

FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipano, se richiesti dal Sindaco, con funzione referente, i Responsabili di Area ed i consiglieri comunali, di cui all'art. 37, comma 2.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Sindaco o dal suo sostituto e dal Segretario Comunale.

ART. 35

ASSESSORI

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco allo svolgimento di attività di indirizzo e controllo, su materie tendenzialmente omogenee.

CAPO III – IL SINDACO

ART. 36

IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Nella prima seduta il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla

legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;

d) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione di liti;

e) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

f) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

g) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

2. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per la trattazione di alcune materie particolari e servizi comunali, attribuendo agli stessi competenze precise e limitate in materia, meramente propositive e di consulenza che non implichi la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il Sindaco può invitare il consigliere delegato a partecipare alla riunione della Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante la delega per relazionare sul medesimo, ma senza facoltà di voto. Il Sindaco può in ogni momento revocare o modificare la delega al consigliere. La delega e la revoca motivata sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale. Ai consiglieri comunali che hanno ricevuto la delega si applica il divieto previsto dall'art. 78, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la

richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 40

VICESINDACO ED ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

3. La nomina a Vicesindaco deve essere indicata nell'atto di nomina dell'assessore.

4. Non può essere nominato Vicesindaco chi riveste la carica di assessore esterno.

5. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 41

DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione; trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale con il voto dei $\frac{3}{4}$ dei componenti e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provveda di intesa con i Gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

PARTE II

L'Ordinamento amministrativo del Comune

CAPO I - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 42

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, dai compiti di ge-

stione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ovvero ai responsabili di area.

2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

3. Gli uffici comunali nella loro attività quotidiana non devono appesantire i procedimenti amministrativi previsti a carico dei cittadini richiedendo atti, notizie e documenti già in possesso dell'ente.

4. Tutti gli atti amministrativi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile al fine di facilitare, per quanto possibile, la lettura e la comprensione da parte di tutti i cittadini: in particolar modo gli atti regolamentari dell'ente, devono essere redatti con il principio della semplificazione burocratica e dello snellimento delle procedure al fine di velocizzare, per quanto possibile, gli iter procedurali e le risposte alle istanze rivolte dai cittadini.

ART. 43

PERSONALE

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L'ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - c) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, la regola per l'amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità operativa;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

ART. 44

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmen-

te, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente con riferimento ai principi costituzionali di legalità e di imparzialità dell'azione amministrativa.

In particolare, il Segretario:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività sotto il profilo giuridico-amministrativo;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente;

c) può rogare i contratti nei quali il Comune è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali;

e) partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;

f) può svolgere funzioni di responsabile di servizi, se conferitegli dal Sindaco;

g) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 45

IL VICESEGRETARIO

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere la figura del vicesegretario.

2. Il Sindaco, su proposta del Segretario comunale, può incaricare delle funzioni di vicesegretario, un dipendente del livello apicale del Comune in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera da Segretario comunale.

3. Il vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario comunale, sostituendolo, nei limiti e con le procedure stabilite dall'Agenzia Autonoma, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

ART. 46

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili di Area (Posizioni Organizzative responsabili degli uffici o dei servizi), con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai Responsabili di Area è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché, tale attività

non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente.

3. Gli incaricati suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa e gestionale posta in essere e del raggiungimento dei risultati.

ART. 47

INCARICHI DI RESPONSABILE DI AREA

1. Il Sindaco, prepone agli uffici ed ai servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione. L'incarico è conferito a tempo determinato, è rinnovabile e revocabile.

2. Gli incarichi disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

ART. 48

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d'ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego, di durata almeno triennale o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonché l'assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

ART. 49

RESPONSABILITÀ

1. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'ente sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli atti monocratici previsti dalla legge sono adottati dal Sindaco, dal Segretario e dai responsabili di area.

PARTE III

SERVIZI

ART. 50

FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal

presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 51

GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 52

AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 53

ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

ART. 54

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 55

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ART. 56

IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 57

NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 58

SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 59

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi

ART. 60

IL DIFENSORE CIVICO

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono

essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia di Torino.

PARTE IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 61

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilisti concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 62

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario del Comune. La sua durata in carica è regolata dalla legge.

2. Il Revisore è eletto dal Consiglio comunale. L'elezione, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza e le responsabilità, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Il compenso spettante al Revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente.

4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempimento, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione.

5. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza naturale prevista per il sostituito.

ART. 63

DOVERI DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di area del comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di collaborare, nonché, dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente

cui il comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale.

3. Il revisore, se richiesto, partecipa alle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni. Il Revisore può prendere la parola, per dare comunicazioni e fornire spiegazioni, a richiesta del Presidente dell'organo, o se da questi autorizzato.

ART. 64

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua modalità, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato.

PARTE V

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 65

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 66

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 67

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 68

CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari,

promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 67, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quanto si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 69

UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 66 e dei principi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 70

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ART. 71

LA CONFERENZA DI SERVIZI

1. La conferenza di servizi rappresenta per il Comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.

2. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma di legge.

3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell'amministrazione stessa.

5. Il Comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

ART. 72

LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La convocazione della conferenza dei servizi di interesse locale spetta al Sindaco nei termini di legge.

2. Al Sindaco spetta altresì l'obbligo di allegare all'avviso di convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché, tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

ART. 73

VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il Consiglio comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l'attività degli Enti e degli organismi stessi.

3. Il Consiglio comunale, nella sua autonomia, e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, adotta le determinazioni che ritiene opportune e convenienti per la comunità.

ART. 74

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di settore.

PARTE VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 75

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il

loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 76

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirevi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

ART. 77

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 78

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In questo caso il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 79

PROPOSTE

1. Il 5% dei cittadini può avanzare proposte per

l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 40 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 80

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritiene di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dall'amministrazione comunale, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite, Consiglio comunale aperto, assemblea, interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative devono essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte dei cittadini, singoli o associati, sono oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 81

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 84, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 82

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 83

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri

di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli, esponenziali di interesse circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 84

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. L'amministrazione comunale favorisce e promuove l'attività degli Enti, delle associazioni e dei consorzi operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:

a) le associazioni e gli Enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

b) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può di preferenza essere affidata la gestione di impianti e servizi di rilevanza sociale o la realizzazione di progetti ed iniziative d'interesse comunale;

c) le associazioni locali finalizzate alla tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell'attività turistica, alle quali possono essere affidati servizi comunali attinenti il settore;

d) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi generali di carattere ambientale, sociale, storico e culturale: a tale fine sarà favorita la creazione di organismi di rappresentanza, con finalità consultive e con la possibilità di nominare un proprio rappresentante nei rapporti con l'amministrazione comunale;

e) i consorzi agricoli volti alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico, le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio degli usi civici e la conservazione delle corvées agro-silvo-pastorali;

f) la Parrocchia e le altre comunità religiose presenti sul territorio, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

g) le società cooperative.

2. A tal fine viene incentivata a partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi agli organi comunali, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali con la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1 in base ad appositi regolamenti e sulla base di convenzioni stipulate specificamente. Valutate le disponibilità oggettive del Comune e quelle degli organismi richiedenti, con mo-

tivata deliberazione della Giunta viene accordata l'utilizzazione dei locali comunali quali sedi delle citate associazioni. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

4. E altresì favorita la formazione di organismi a base associativa dell'utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di presentare relazioni consuntive della gestione alla Giunta comunale che deve informare il Consiglio comunale.

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 85

REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Al referendum hanno diritto di voto tutte le persone regolarmente residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto i sedici anni di età.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 25 per cento degli aventi diritto, ai sensi del comma 3 del presente articolo;

b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Le sottoscrizioni delle proposte di referendum dovranno essere autenticate nelle forme di legge.

7. Il referendum non è valido se non parteciperà oltre la metà degli aventi diritto al voto.

ART. 86

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 87

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli

atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 88

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

PARTE VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 89

STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% degli elettori per proporre al Consiglio comunale modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 90

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato, della Regione e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del comune;

c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché, il nuovo regolamento disciplina l'intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

ART. 91

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente

Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo pretorio comunale contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 92

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza richiesta non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è quindi approvato se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto, dopo l'esecutività della delibera di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ART.93

REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del consiglio comunale con le stesse modalità e procedure di cui all'articolo precedente.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non sia decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

ART. 94

EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Appendice — Descrizione dello stemma comunale

Scudo contornante la seguente raffigurazione:

muro di cinta a blocchi di pietra in colore ocre con merlature, interrotto nella parte centrale da un bastione merlato sporgente in altezza e prospetto, e portale ad arco di colore marrone sovrastato da una stella a sei punte di colore giallo dorato in campo azzurro e nella parte inferiore un campo di colore verde prato con al centro riflessi di colore giallo decrescenti.

All'esterno dello scudo raffigurati in fregio dal basso verso l'alto:

a destra un ramo di quercia con ghiande e a sinistra un ramo di alloro con bacche rosse incrociati nella parte inferiore e annodati con un nastro di colore rosso.

Comune di Rueglio (Torino)

Statuto del Comune.

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

Art. I

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di: RUEGLIO

a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statale unitario sociale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica a sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il processo civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Esso rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali ed economiche.

2. Il Comune persegue e promuove la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle fasce sociali, economiche e sindacali dell'Amministrazione.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Rueglio; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione degli strumenti che favoriscono la crescita delle persone; promozione delle attività culturali e sportive;

c) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale pubblico-privata alla realizzazio-

ne del bene comune;

d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere naturalistico e sociale;

e) tutela della vita umana, della persona, della famiglia e dei bambini; valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori, all'impegno diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

f) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

g) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

h) riconoscimento di pari opportunità professionali, politiche e sociali fra i sessi.

4. Il Comune ispira la propria azione alle altre seguenti finalità:

a) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, faunistiche, boschive, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, stimolando e sensibilizzando i cittadini alla conservazione armonica e razionale e al restauro del patrimonio urbano e rurale compatibilmente con le disponibilità infrastrutturali del Comune e tenuto conto dell'ambito storico-economico in cui tale patrimonio è evoluto;

b) riconoscimento del Diritto all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;

conferma del principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

riconoscimento della gestione del servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/00.

Art. 3

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni di governo che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

2. Il Comune gestisce il servizio elettorale, di anagrafe e statistica. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge.

3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato, della Regione o della Provincia o organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione o dalla Provincia le risorse necessarie.

Art. 4

PROGRAMMAZIONE

E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il me-

todo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dell'Unione europea, Stato e della Regione Piemonte e dalla Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e la Comunità Montana Valchiusella, Dora Baltea e Valle Sacra sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 15,31; confina con i Comuni di Vico, Trausella, Meugliano, Alice Sup.re, Issiglio, Vistrorio, Pecco, Castellamonte e Castelnuovo Nigra.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale sita in Piazza Municipio n. 1. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6

IDENTIFICAZIONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il Comune di RUEGLIO.

Art. 7

ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua sia nel Palazzo Civico, sia nel sito ufficiale dell'Ente, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario avvalendosi del personale dipendente dell'Ente certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 8

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione economica, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni vicini, con la Provincia di Torino e con la Regione.

Art. 9

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II° - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I° - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10
ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo e di responsabile della Protezione Civile secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'approvazione delle finalità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane d'età.
4. I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 12

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'Organo Consigliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al

principio di solidarietà.

7. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e di quanti abbiano votato scheda bianca, salvo i casi di maggioranza semplificata o di un quorum speciale di maggioranza previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 13

SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria o straordinaria urgente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. (da Settembre a Dicembre e da Gennaio a Luglio).
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Per la notifica dell'avviso si fa riferimento all'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal senso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, la consegna deve risultare da notifica. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi il giorno dopo.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio e nel sito ufficiale del Comune almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consigliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal

Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 14

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo. Le stesse possono essere presentate nella stessa seduta dell'insediamento.

2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consigliere il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 15

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno eventualmente disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Il Consiglio comunale, nei modi stabiliti dal regolamento disciplinante le attività del consiglio, può anche deliberare la formazione di gruppo di lavoro, o organizzare conferenze.

Art. 16

CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge, dalla Costituzione italiana e dalla Legge 18 agosto 2000, n. 267; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con

deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, non che a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. I consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

Art. 17

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità locale. A tale scopo, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consigliere.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri fanno proprio il "Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali" a garanzia dei rapporti interni tra gli organi e gli uffici, dell'osservanza dei principi di legalità, di imparzialità e di trasparenza e della piena salvaguardia delle prerogative dei cittadini.

Art. 18

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. È istituita, presso il Comune di RUEGLIO, la Conferenza di Capigruppo, finalizzata a rispondere agli obiettivi indicati dall'art. 2 del presente Statuto e a coadiuvare il Sindaco nella programmazione dei lavori del Consiglio. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

5. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto al servizio di segreteria del Comune.

6. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

7. I gruppi consiliari possono avvalersi delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività.

Art. 19

SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre che alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 20

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente,

può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dell'art. 8 del D.Lgs.267/2000, e successive modificazioni e integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingenti e urgenti previste dalla legge;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 21

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza definisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A e s.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 22

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale e, dopo aver consultato il capigruppo, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede, in un termine non superiore ai venti giorni, alla convocazione, quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone, anche su iniziativa degli assessori, argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 23

VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, sia quale capo dell'Amministrazione che Ufficiale di Governo in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli

organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio e sul sito ufficiale del comune.

Art. 24

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 267/00.

Art. 25

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata su iniziativa di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.

Art. 26

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nell'ambito degli indirizzi generali, e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività in
4. sede di esame del Conto Consuntivo.

Art. 27

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 28

NOMINA

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sindaco vengono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori non che gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 29

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art. 30

COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta adotta il P.E.G. all'approvazione del Bilancio di previsione da parte del consiglio Comunale.

TITOLO III°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I° - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 31

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale può predisporre e approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 32

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 33

CITTADINANZA ONORARIA

Il Comune di Rueglio adotta l'istituto della "Cittadinanza onoraria". Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico ad un cittadino, anche straniero che, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, o si sia impegnato in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico in favore degli abitanti di Rueglio.

La "cittadinanza onoraria" viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica, tra la popolazione di Rueglio.

E' conferita dal Consiglio comunale, sentiti i capigruppo consiliari.

L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

CAPO II° - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 34

ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non computabili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 35

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 36

VOLONTARIATO

1. Il Comune può promuovere forme di volontariato finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

2. Il Comune potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi delle associazioni di volontariato e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III° - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 37

CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 38

PETIZIONI

1. Chiunque, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, l'organo compe-

tente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione in una seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 60 giorni.

Art. 39

PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, Il Sindaco, ottenuto il parere dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitariamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 40

REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi o propositivi su temi di interesse locale, di competenza comunale per un numero massimo di due richieste.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) espropriazione per pubblica utilità;
- e) designazioni e nomine.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 41

ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente evidenziati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto stesso.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e la modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 42

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, sistemato nel palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 43

ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa, direttamente, o tramite almeno un Consigliere comunale.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e

fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 44

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento, nonché qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato del contenuto, anche sintetico o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 212/00, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

CAPO IV° - DIFENSORE CIVICO

Art. 45

DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA

La Provincia ha istituito l'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico ha il compito di garantire ai cittadini, singoli o riuniti in associazioni, ovvero agli enti pubblici o privati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.

TITOLO IV° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 46

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, e con la Provincia.

Art. 47

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 48

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società di capitali, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione dei referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 49

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organismi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 50

SOCIETA' PER AZIONI

O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità li-

mitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitariamente a quella di altri eventuali enti pubblici dovrà obbligatoriamente essere maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale nel concorrere agli atti gestionali considerando gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 51

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 52

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 37 del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 53

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 della legge n. 267/00.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

CAPO I° - UFFICI

Art. 54

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 55

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 56

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi.

Art. 57

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici dei servizi sono individuati

nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario comunale, dal sindaco e dalla Giunta Comunale.

CAPO III° - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 58

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 59

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e può esercitare tutte le funzioni di cui al capo II.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, e quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV° - LA RESPONSABILITA'

Art. 60

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in

seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 61

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 62

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V°

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 63

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 64

ATTIVITA' FINANZIARIE DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da

imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 65

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio comunale. Le funzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal testo unico degli Enti locali e dal regolamento di contabilità.

Art. 66

SERVIZIO DI TESORERIA

Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende la gestione delle entrate e delle uscite.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione approvata dal consiglio comunale,

Art. 67

PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

Al fine di monitorare e valutare i costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche.

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 68

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1 - 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il

Comune può prescindere dal parere.

Art. 69

REGOLAMENTI COMUNALI

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) devono avere carattere di generalità;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 70

PROCEDURA PER LA FORMAZIONE E

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. L'iniziativa per la formazione e l'adozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi del precedente art. 38.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione, sia all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, sia sul sito ufficiale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi del primo comma dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00.

Art. 71

MODALITÀ PER LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nell'ambito della stessa legislatura.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 72

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto entra in vigore, dopo aver espletato le modalità previste dall'art. 6, del Decreto legislativo 267/00.



Teatro Coccia

Il Teatro Coccia di Novara, unico teatro di tradizione della regione Piemonte, è stato inaugurato nel lontano 22 dicembre 1888, nato sulle spoglie del vecchio teatro morelliano, eretto nella seconda metà del XVIII secolo. Le stagioni teatrali, che hanno durata da novembre ad aprile, offrono una gran varietà di spettacoli di alto livello, dalle produzioni di opera lirica e balletto, agli spettacoli di prosa, musical, danza, operetta, cabaret, ai concerti di musica classica.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco
Direttore responsabile Roberto Moisis *Redazione* Carmen Cimicchi
Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.